



## DECRETO DEL VICESINDACO

Prot. n. 34503 del 27/07/2018

**DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**  
Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo "Politiche Educative, Scuola e Formazione  
Professionale (CFP)" Dott.ssa Elena BOSSETTI

### II VICESINDACO

**Visto** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), più avanti sintetizzato come Regolamento;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G. n. 310 del 29/12/2014;

**Richiamata** la D.C. n.26 del 26/04/2018 di approvazione Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

**Visto** il Decreto del Vicesindaco Prot. n.19309 del 26.04.2018 di conferma e proroga dell'incarico a tempo determinato di Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo "Politiche Educative, Scuola e Formazione Professionale (CFP)" Dott.ssa Elena BOSSETTI;

**Premesso** che:

1. Il titolare del trattamento dei dati svolge una attività che comporta il trattamento di dati personali;
2. Il medesimo, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ha ritenuto di valutare i rischi e, di conseguenza, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al regolamento sopra citato;
3. Le relative soluzioni tecniche ed organizzative richiedono una costante monitoraggio anche mediante riesami e periodici aggiornamenti;
4. Tali misure devono tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei



rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;

5. Il titolare del trattamento sa di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione;
6. Il titolare del trattamento è altresì consapevole di dovere anche integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed adeguato trattamento dei dati personali;
7. Il titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
8. Tali obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità;
9. Dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;
10. Il soggetto indicato come responsabile del trattamento deve essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
11. Il responsabile del trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
12. Il responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento;
13. Il responsabile del trattamento in tal caso è tenuto ad informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
14. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
15. Il responsabile del trattamento assicura che procederà alla pseudonimizzazione ed alla cifratura dei dati personali;
16. Il responsabile del trattamento garantisce di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
17. Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'art. 32 ed a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento;
18. Il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento. Tale obbligo di assistenza riguarda anche la garanzia del rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento. Il tutto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a



- disposizione del responsabile del trattamento. Per tale obblighi di assistenza si terrà conto della natura del trattamento;
19. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
  20. Nel caso in cui il responsabile del trattamento ritenga che, a suo avviso, una delle istruzioni violi il regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'unione (riguardo al trattamento dei dati personali), ne informa immediatamente il responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer – art. lo 37 del regolamento);
  21. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a far sì che, chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
  22. In caso di violazione dei dati, tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento a norma dell'art. lo 33 del regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, il titolare del trattamento;
  23. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
  24. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del regolamento fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica;
  25. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione delle funzioni che gli competono e che il responsabile della protezione dei dati non sia rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti;
  26. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati possa sempre riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
  27. E' fatto obbligo al responsabile del trattamento dei dati personali attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile della protezione dei dati e di rendersi disponibile per ogni campagna di sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  28. Se richiesto, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, a cooperare con l'autorità di controllo ed a fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;



## DECRETA

1. **Di nominare** la **Dott.ssa Elena BOSSETTI**, Responsabile di Direzione del Servizio Autonomo “Politiche Educative, Scuola e Formazione Professionale (CFP)”, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, quale **Responsabile del Trattamento dei Dati**;
2. **Di delegare** al Responsabile come sopra individuato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, realizzati nell'ambito dell' incarico conferito;
3. **Di invitare** se lo ritiene necessario il suddetto Responsabile a nominare a sua volta gli Incaricati del trattamento dati, tra il personale dell'Ente avente i requisiti di idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia;
4. **Di dare pubblicità** del presente atto tramite la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line e l'inserimento all'interno del sito istituzionale dell'Ente, nel Link “Amministrazione Trasparente/personale/titolari-incarichi-dirigenziali/responsabili dei servizi”;
5. **Di notificare** copia del presente decreto all'interessato;
6. **Di dare** l'immediata eseguibilità al presente atto al fine di procedere ai successivi adempimenti ivi richiamati.

Monterotondo, 27.07.2018

Il Vice Sindaco  
Rag. Antonino LUPI